



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Procedimento Unitario n. 342-1/2023

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - artt. 67 ss. CCII

**Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai
creditori
(art. 70 comma 1 CCII)**

Il giudice designato per la trattazione del procedimento dott. Marco Genna,

letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 67 CCII da **DI MASSIMO TIZIANA**, nata a Roma il 17.05.1962 (C.F. **DMSTZN62P57H501S**) - assistita dagli avv.ti Maria Giovanna Ioppolo e Francesco Francavilla, presso il cui studio, in Roma, via Guido d'Arezzo n. 16, è elettivamente domiciliata -, con il quale si richiede *"l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII; la cessazione di tutte le trattenute, a qualsivoglia titolo, in essere sulla pensione della Ricorrente, nonché il divieto, dalla data di pubblicazione della sentenza, di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari individuali nei confronti dei beni compresi nel patrimonio della Ricorrente, con particolare riferimento al giudizio pendente ex art. 702bis c.p.c. (R.G. n. 34106/2022) e promosso da Compass Banca S.p.A.; ogni più opportuna misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio della esdebitanda sino alla conclusione del procedimento"*, ed esaminata la documentazione allegata; letta la relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi avv. Laura Verucci, che ha attestato la



veridicità dei dati esposti dalla ricorrente e la fattibilità e convenienza del piano di ristrutturazione debiti del consumatore ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 14/19, ed esaminata la documentazione allegata;

letta la memoria autorizzata depositata dalla ricorrente il 14.04.2023 unitamente alla relazione integrativa dell'OCC ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede in Roma;

ritenuto che la ricorrente possa essere qualificata consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persona fisica, attualmente pensionata, che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravata da debiti personali;

ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che ricorra la condizione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, essendo la ricorrente proprietaria unicamente di un'autovettura, FIAT 312 tg. FS796YZ, del valore attuale di Euro 5.300, e titolare di un trattamento pensionistico di Euro 1.180,00 netti al mese e nel contempo obbligata al pagamento di debiti scaduti pari a oltre 65.000 Euro;

rilevato che la proposta prevede: (i) il pagamento integrale del saldo del compenso dell'OCC, pari a Euro 2.355,40; (ii) il pagamento del 75% dei crediti (prededucibili) vantati dai legali che la assistono (pari a Euro 3.647,80) e dall'advisor finanziario dott. Arata (pari a Euro 3.050,00), facendo riferimento alle previsioni dell'art. 6 CCII; (iii) il pagamento integrale delle spese di lite liquidate all'esito del giudizio n. 34106/2022 RG Tribunale di Roma in favore di Compass Banca, stante la prededucibilità del credito pari a Euro 4.844,76; (iv) il pagamento integrale dei crediti (classificati come interamente) privilegiati di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, pari a complessivi Euro 1.198,13; (v) il pagamento nella misura del 17,92% dei crediti chirografari vantati da BCC di Roma (Euro 4.521,00), Compass Banca (Euro 8.823,00), FCA Bank (Euro 9.675,98), Vodafone Italia (Euro



307,62), Condominio via dei Navigatori (Euro 4.454,21), Tower CQ S.r.l. (già Accedo S.p.A., pari a Euro 14.633,70), IPA - Istituto di Previdenza e Assistenza (Euro 15.354,35) e Credit Factor S.p.A. (Euro 1.763,00);

rilevato che le risorse con le quali la ricorrente intende adempiere agli obblighi assunti sono ritratte dalla quota di Euro 240,00 mensili del proprio trattamento pensionistico per i primi diciotto mesi del piano e dalla quota di Euro 16.000,00 del proprio TFS (il cui importo complessivo è stato stimato in Euro 47.000,00), di cui è prevista l'erogazione nel primo semestre 2024, per il diciannovesimo e ultimo mese del piano;

ritenuto che a seguito delle integrazioni documentali e delle modifiche al piano ed alla relazione dell'OCC siano stati superati i profili di inammissibilità evidenziati nel decreto del 01.04.2023, essendo stata allegata la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2021, essendo stato previsto il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati, che includono anche il credito di Agenzia delle Entrate - Riscossione per il mancato versamento della tassa automobilistica in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ed avendo l'OCC meglio chiarito l'assenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 comma 2 CCII e la convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68 comma 4 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto in via conclusiva che proposta e piano siano ammissibili;

rilevato che la ricorrente ha richiesto la cessazione di tutte le



trattenute, a qualsivoglia titolo, in essere sul proprio trattamento pensionistico, nonché il divieto, dalla data di pubblicazione della sentenza, di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari individuali nei confronti dei beni compresi nel proprio patrimonio; ritenuto che la prima delle due richieste non possa trovare accoglimento, atteso che dalla mancata riproduzione nel CCII del disposto di cui all'art. 12bis comma 7 legge 3/2012 (che equiparava il decreto di omologazione al pignoramento) e dalle previsioni contenute nell'art. 67 comma 3 CCII si evince come rimanga efficace la cessione del quinto dello stipendio (o del trattamento pensionistico) operata dal debitore e come il creditore falcidiato possa percepire direttamente l'importo a lui dovuto nei limiti della falcidia prevista nel piano tramite per l'appunto la corresponsione diretta di una quota del trattamento retributivo (o pensionistico), di talché quando sia raggiunta la percentuale di soddisfacimento prevista l'effetto della cessione verrà meno e la quota disponibile tornerà a disposizione della procedura, come anche la quota prevista nel piano per il soddisfacimento di detto creditore; ritenuto invece quanto alla seconda richiesta che dal contenuto della domanda e della successiva memoria integrativa e dalla documentazione allegata non emergano elementi contrari all'accoglimento;

PQM

visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII,

DISPONE che la domanda e la successiva memoria integrativa, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, alla sua successiva integrazione e al presente provvedimento siano pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE i creditori che:

- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno



- effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
 - entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Roma, 05.05.2023

Il Giudice
Dott. Marco Genna

